

REGOLAMENTO INTERNO PISCINA

Art. Apertura e accesso agli impianti natatori

1. La piscina è ad uso esclusivo dei condomini ed eventuali ospiti degli stessi nel numero di **due** persone per unità abitativa. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti alla bacheca condominiale.
2. Ai fini del presente Regolamento, per bagnante si intende la persona che entra in acqua, mentre per frequentatore si intende la persona che usufruisce dell'area della piscina, accompagnatori o il personale di servizio che accede all'impianto.

Art.2 Accesso dei minori agli impianti natatori

1. I minori di anni 12 debbono essere accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne affidataria

Art.3 Deposito e custodia dei beni e dei valori dei frequentatori

1. Gli indumenti ed effetti personali devono essere custoditi dai proprietari, il condominio non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiali non di proprietà del condominio

Art.4 Cura nell'utilizzo dell'impianto

1. Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione di tutti gli utenti del servizio.
2. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei responsabili.

Art.5 Norme comportamentali generali

1. Nell'intero impianto è vietato :
 - fumare nelle aree destinate ai bagnanti,
 - giocare a palla dentro l'acqua, sul piano vasca e nelle zone prato,
 - correre e rincorrersi,
 - introdurre cani ed altri animali,
 - fare uso di radioline, impianti sonori e simili in modo da recare disturbo,
 - versare nella vasca qualsiasi oggetto, cose e liquidi; in tutto l'impianto è fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per rifiuti differenziati di qualsiasi genere,
 - assumere in generale comportamenti che possano recare pericolo, danno o disturbo a sé ed agli altri.
2. I frequentatori ed i bagnanti debbono rispettare le norme comportamentali previste dalla Delibera Giunta Regionale Lombarda n.8/2552 del 17/05/2006 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
3. E' fatto obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti.

Art.6 Norme comportamentali per le zone spogliatoi e bagni

1. Nelle zone comuni ed aperte, i bagnanti ed i frequentatori non possono circolare o sostare nudi.
2. Per svestirsi e rivestirsi, i bagnanti ed i frequentatori devono servirsi dell'apposito locale spogliatoio.
3. Nelle docce aperte è vietato fare la doccia nudi.

Art.7 Accesso alla zona vasche

1. I bagnanti ed i frequentatori accedono alla zona vasche sempre e solo attraverso l'obbligatorio presidio di bonifica (vaschetta lavapiedi). **E' obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca.**
2. Nella zona vasche e nei percorsi a piedi nudi, bagnanti e frequentatori debbono circolare sempre con sandali o ciabatte di gomma o di plastica. Nel caso in cui il frequentatore sia sprovvisto di calzature idonee per la zona a piedi nudi, il medesimo dovrà calzare apposite soprascarpe.

Art.8 Norme comportamentali in vasca

1. E' vietato l'ingresso in vasca con tuffi dal bordo che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé ed ai bagnanti, in relazione alle caratteristiche tecniche della vasca ed alle condizioni di affollamento dell'impianto.
2. Per i bagnanti in vasca :
 - non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole se non con lenti infrangibili,
 - è vietato immergersi nell'acqua se una o più parti del corpo sono asperse di oli, creme, saponi di qualsiasi tipo,
 - è vietato sputare, urinare, defecare, detergere qualsiasi ferita,
 - è ammesso lo sversamento delle secrezioni nasali o salivari solo nelle apposite canalette di sfioro,
 - è raccomandato l'uso degli occhialini per chi porta le lenti a contatto,
 - è raccomandato di nuotare in modo da evitare contatti con gli altri nuotatori che possano arrecare molestie o infortuni a sé o a terzi.
3. E' vietato introdurre nelle vasche e fare uso di attrezzature per il nuoto subacqueo quali maschere e pinne, o di oggetti contundenti o ingombranti.

Art.9 Rispetto del regolamento e compiti del personale addetto

1. I bagnanti ed i frequentatori della piscina devono attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere impartite dal Titolare dell'impianto o dal personale di sorveglianza.
2. Al fine di salvaguardare il diritto degli utenti alla sicurezza personale e garantire una serena permanenza nella struttura, il Titolare dell'impianto, direttamente o tramite il personale assistente bagnante, ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che sono affetti da malattie, che presentino lesioni cutanee o ferite, ovvero che assumano atteggiamenti non consoni o pericolosi. Ha altresì la facoltà di espellere coloro che turbano l'ordine pubblico con risse, schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni che nuocciano al buon andamento dell'impianto.